

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DEI PASTI A DOMICILIO
A FAVORE DEGLI UTENTI DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

Tra le parti:

- dott.ssa **Zadra Maria Angela**, nata a Tione di Trento il 26/05/1969, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino, con sede a Borgo Valsugana in P.tta Ceschi 1, P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229, nella sua qualità di Responsabile del Settore Socio-Assistenziale dell'Ente medesimo, giusta deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. *** di data ***/01/2020;

e

- ***, nato a *** il ***, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell' APSP *** con sede a *** in via ***, Codice fiscale *** - P IVA ***, nella sua qualità di **Presidente e Legale Rappresentante** dell'Ente medesimo, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. *** di data ***/***/2020;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Individuazione dei contraenti e del servizio oggetto del presente atto

La Comunità Valsugana e Tesino (d'ora in poi **Comunità**), concorda con l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona *** (d'ora in poi **APSP**), le prestazioni di seguito indicate:

- ↳ la preparazione da parte dell'APSP dei pasti destinati agli utenti del Settore socio-assistenziale della Comunità, individuati ai sensi della Legge provinciale 27 Luglio 2007, n. 13 "Politiche sociali nella provincia di Trento";
- ↳ il confezionamento dei pasti nei contenitori termici utilizzati per la consegna al domicilio dell'utente;
- ↳ il conseguente lavaggio di tali contenitori.

Per la durata della presente convenzione il ritiro del pasto, la consegna e lo scodellamento dello stesso al domicilio dell'utente, nonché la riconsegna del contenitore termico alla cucina dell'APSP, verrà attuata da parte della cooperativa "Vales" scs di Borgo Valsugana, alla quale la Comunità ha affidato l'effettuazione di tali prestazioni.

Sarà cura della Comunità comunicare anticipatamente e per iscritto all'APSP eventuali variazioni che dovessero occorrere successivamente alla stipulazione del presente atto, con riferimento a questo specifico aspetto.

L'APSP s'impegna altresì, a seguito della verifica della possibilità e di specifico accordo con la Comunità, di assicurare la consumazione del pasto in struttura ad utenti del Settore Socio-Assistenziale, al fine di offrire maggiori opportunità di socializzazione e di integrazione sociale, oltre che un monitoraggio generale della situazione.

Art. 2

Destinatari

Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare, nell'ambito del quale rientra anche il Servizio di pasti a domicilio o in struttura, gli utenti, persone o nuclei familiari, residenti nel territorio di competenza della Comunità che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via

temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale, da qualsiasi causa dipendente, o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione.

Art. 3

Numero di pasti forniti

L'APSP s'impegna a fornire alla Comunità, di norma, un massimo di n. *** pasti al giorno.

Per la gestione temporanea di eventuali situazioni di emergenza tale numero potrà arrivare ad un massimo di n. *** pasti.

Art. 4

Obblighi dell'APSP

La predisposizione dei pasti dovrà essere attuata da parte dell'APSP in analogia a quanto previsto per i propri ospiti.

I pasti erogati dovranno essere adeguati alla tipologia dei destinatari, sia in regime dietetico normale, che con prescrizioni dietetiche speciali. Le indicazioni dietetiche verranno fornite per ciascun utente del Settore socio-assistenziale tramite consegna, da parte della cooperativa "Vales" scs di Borgo Valsugana, incaricata dalla Comunità per il trasporto dei pasti, di copia della prescrizione dietetica rilasciata da parte del Medico di Medicina Generale dell'utente stesso. Laddove richiesto dovrà esserci la possibilità che i cibi vengano predisposti anche sminuzzati, frullati o omogeneizzati.

La composizione dei menù dovrà essere formulata da personale qualificato a seconda delle stagioni (menù per il periodo primaverile, estivo, autunnale ed invernale) e dovrà evitare la riproposizione delle stesse voci nel breve periodo.

Il menù dovrà essere curato, controllato e dovrà tenere conto, per quanto possibile, delle particolari caratteristiche della "cucina trentina".

I prodotti alimentari dovranno essere possibilmente freschi e di prima qualità, ed in caso di necessità dovrà essere assicurata la possibilità di soddisfare anche delle richieste alimentari specifiche, legate alla situazione contingente degli utenti.

Ogni pasto dovrà prevedere:

- un primo piatto
- un secondo piatto
- due contorni di cui uno cotto ed uno crudo
- frutta o dessert
- pane.

La fornitura avverrà, di norma, una volta al giorno, in coincidenza con il pasto di mezzogiorno; il ritiro dei contenitori predisposti per la consegna a domicilio da parte del soggetto individuato dalla Comunità per la consegna del pasto al domicilio degli utenti, potrà avvenire a partire dalle ore La riconsegna dei contenitori termici per il lavaggio dovrà invece essere effettuata entro e non oltre le ore

Potrà altresì essere prevista, previo accordo con l'APSP, la fornitura di eventuali pasti in orario serale.

Per quanto concerne il pane ed il dessert, questi dovranno essere forniti separatamente dal contenitore termico, in apposito sacchettino igienico, riportante il codice-utente solo per gli utenti nei confronti dei quali è presente una specifica prescrizione dietetica.

Art. 5

Modalità di registrazione e controllo dei pasti

L'APSP si impegna ad inoltrare mensilmente:

- ↳ alla Comunità, una distinta documentante il numero dei pasti forniti giornalmente, suddivisi per utente;
- ↳ alla cooperativa "Vales" scs di Borgo Valsugana, quale soggetto terzo incaricato dalla Comunità per la consegna dei pasti al domicilio degli utenti, una distinta riportante l'elenco degli utenti ed il numero di pasti usufruiti giornalmente nel mese di riferimento.

Art. 6

Contenitori termici

Il soggetto terzo incaricato dalla Comunità per la consegna del pasto al domicilio degli utenti, provvederà:

- ↳ al prelievo dei pasti dalla cucina dell'APSP a partire dall'orario indicato all'art. 4;
- ↳ alla distribuzione degli stessi agli utenti del Settore socio-assistenziale;
- ↳ nonché alla riconsegna alla cucina dei contenitori vuoti entro l'orario indicato all'art. 4.

I contenitori termici verranno conferiti all'APSP da parte del soggetto individuato dalla Comunità per la consegna del pasto al domicilio degli utenti, privi di residui di cibo. Nel caso in cui l'APSP dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto testé riportato, la stessa potrà rifiutarsi di ritirarli, segnalando tempestivamente e per iscritto al Settore Socio-Assistenziale della Comunità quanto rilevato.

I contenitori termici utilizzati per il trasporto dei pasti degli utenti del Settore socio-assistenziale dovranno essere lavati rispettando le temperature indicate sui contenitori medesimi, evitando altresì qualsiasi operazione che potrebbe determinarne il danneggiamento. Eventuali danni provocati/riscontrati da parte dell'APSP dovranno essere comunicati con la massima sollecitudine e per iscritto al Settore Socio-Assistenziale della Comunità, al fine di una corretta individuazione delle responsabilità e del conseguente risarcimento del danno.

Art. 7

Disposizioni riguardanti il personale

Per il servizio di cui alla presente convenzione l'APSP potrà avvalersi di personale proprio, oppure di personale dipendente dalla ditta aggiudicataria del servizio di preparazione dei pasti presso la stessa.

L'APSP sarà la sola responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato nelle prestazioni oggetto del presente atto, impegnandosi a rispettare gli obblighi previdenziali, assicurativi, di ordine igienico-sanitario, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica previsti dalla normativa vigente, nonché s'impegna ad applicare condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di riferimento per la categoria, sollevando da ogni responsabilità la Comunità in rapporto alla mancata osservanza di quanto sopra.

L'APSP s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.

L'APSP s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

L'APSP non si assume alcuna responsabilità di carattere civile, penale e fiscale per tutte le operazioni che verranno poste in essere al di fuori della cucina.

E' onere dell'APSP provvedere alla dotazione del vestiario di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il proprio personale dipendente.

E' altresì onere dell'APSP controllare che tutte le norme di ordine igienico-sanitario e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente, vengano rigorosamente rispettate dal proprio personale.

Art. 8

Messa a disposizione di mezzi da parte dell'APSP

Per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, l'APSP è tenuta a mettere a disposizione tutte le attrezzature ed i mezzi tecnici necessari.

Art. 9

Applicazione del D. Lgs. 81 di data 09/04/2008

Per quanto attiene i disposti di cui al D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008, "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", le parti dichiarano che, per quanto concerne il servizio di cui alla presente convenzione, non sussistono interferenze tra i dipendenti della

Comunità e gli incaricati dell'APSP, in quanto non si prevede la compresenza nell'erogazione di servizi e prestazioni nel medesimo contesto.

Il costo relativo ai rischi da interferenza è pertanto pari ad € 0,00.

Art. 10

Obbligo di riservatezza ed incarico di Responsabile del trattamento dati personali

Art. 4, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 196/2003

L'APSP è tenuta in solido, con i propri dipendenti e collaboratori esterni, all'osservanza del segreto d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti gli utenti e la Comunità.

L'APSP s'impegna a trattare i dati degli utenti secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 e del GDPR 269/2018 ed è nominata dalla Comunità quale Responsabile del trattamento per i dati che necessariamente acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nella presente convenzione e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei destinatari degli interventi, in aderenza alle finalità del Servizio.

L'APSP, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dalla Comunità, in qualità di Titolare del trattamento.

In tal senso si rimanda alla specifica nomina dell'APSP a Responsabile del trattamento, attuata da parte della Comunità e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendo ad esso materialmente allegato.

Art. 11

Responsabilità e copertura assicurativa

E' fatto obbligo all'APSP garantire a suo esclusivo onere, mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione, per l'intera durata della convenzione, la copertura di eventuali danni a persone, animali o cose, che si dovessero verificare nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione.

L'assicurazione deve rispondere delle somme che l'APSP è tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, sia per lesioni personali, sia per danni a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di prestatore di servizi affidati dalla Comunità (compresi danni alle cose in consegna e custodia ed alle cose trovantesi nell'ambito dell'attività di lavoro, sia di proprietà di terzi, sia della Comunità), anche per fatto imputabile agli operatori, ai volontari, agli utenti, che dovranno essere considerati terzi tra loro. La polizza dovrà elencare tutte le attività oggetto dell'appalto indicate dal presente atto e comprendere l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari ed accessorie.

Art. 12

Subaffidamento

L'APSP può subaffidare alcune delle prestazioni oggetto del presente atto, garantendo che i servizi vengano espletati secondo quanto richiesto nella presente convenzione.

Art. 13

Controlli e verifiche

La Comunità si riserva la facoltà di svolgere attività di vigilanza e controllo sulla corretta effettuazione delle prestazioni oggetto del presente atto, anche attraverso visite presso la cucina dell'APSP, con particolare riguardo alla qualità dei servizi erogati ed al rispetto degli impegni assunti, con possibilità di formulare contestazioni e richiami formali nel caso di non regolare e non qualificato svolgimento dei servizi.

Art. 14

Corrispettivi ed importo della convenzione

Il corrispettivo dovuto dalla Comunità all'APSP per la predisposizione di un pasto completo, il confezionamento dello stesso nel contenitore termico ed il successivo lavaggio del contenitore è fissato, per il periodo di validità del presente atto, in € oltre all'IVA nella misura del 10%

Tale corrispettivo sarà applicato anche in caso di consumazione del pasto in struttura di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Ai soli fini fiscali si dichiara che la presente convenzione ha un importo di € ***,00, oltre all'IVA nella misura del 10%, per un totale di € ***,00 comprensivi di IVA.

Art. 15

Modalità di pagamento

La Comunità s'impegna a pagare all'APSP, a seguito di emissione di regolare fattura, i corrispettivi di cui all'art. 14, sulla base della distinta di cui al precedente art. 5.

La fattura relativa al corrispettivo per il servizio prestato si intende "ricevuta" dalla data di protocollazione del protocollo generale della Comunità.

Nel caso che la fattura sia stata respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente, la stessa si intende "ricevuta" con la data di protocollazione del protocollo generale della Comunità della fattura fiscalmente a norma. Il pagamento della fattura si intende "avvenuto" alla data del mandato di pagamento. Il pagamento della fattura avviene entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Art. 16

Controversie

Di regola gli inadempimenti alla presente convenzione sono composti amichevolmente, previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e con fissazione del termine entro il quale devono essere rimossi. Per tutto ciò che non è previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Art. 17

Penali

Ove si verificano inadempienze da parte dell'APSP nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Comunità delle penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nella presente convenzione. Le penali saranno precedute da contestazione dell'inadempienza, alla quale l'APSP avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione inviata.

Trascorsi i 15 (quindici) giorni dalla comunicazione degli addebiti senza notifica di controdeduzioni da parte dell'APSP, la Comunità si riserva di applicare direttamente la penale stabilita.

Si procederà al recupero della penali mediante apposito versamento da attuarsi da parte dell'APSP o, in caso di mancato versamento, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento.

L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze. Sono pertanto definiti due livelli di gravità delle inadempienze, sulla base dell'entità economica dell'inadempienza.

L'entità delle penali è stabilita come di seguito indicato:

- per ogni contestazione di non regolare effettuazione del servizio: penale non inferiore ad Euro **100,00** (cento/00) e rapportata alla gravità del fatto, fino ad un massimo del 10% dell'importo della presente convenzione;
- per ogni contestazione di non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni: penale di Euro **1.000,00** (mille/00), fino ad un massimo del 10% dell'importo della presente convenzione.

Nel caso in cui l'importo delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, la Comunità procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del maggiore danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del comma precedente è competente il Foro di Trento.

Art. 18

Cause di risoluzione - Disdetta

E' facoltà della Comunità recedere unilateralmente, tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), ex art. 1671 c.c., dalla convenzione in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'APSP, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

La Comunità ha diritto di recedere in qualunque tempo dalla convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previa formale comunicazione all'APSP con preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora svolte.

La presente convenzione potrà essere risolta nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali dovuti a:

- rilevante inadempimento all'APSP, tale da compromettere i risultati del servizio;
- frequenti inadempimenti di minore entità, oggetto di contestazioni e reclami da parte della Comunità;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte della Comunità per oltre sei mesi rispetto al termine fissato.

Qualora ricorra una delle cause citate, ciascuna delle parti contraenti potrà procedere alla contestazione per iscritto all'altra parte dell'addebito ed alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza; trascorso inutilmente tale termine il contratto sarà risolto di diritto.

La Comunità può inoltre recedere dal presente atto nel caso in cui all'APSP dovesse perdere il possesso di tutte le certificazioni e le autorizzazioni a suo carico previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

La Comunità può infine recedere dal presente atto, in relazione al verificarsi di variazioni ai livelli essenziali delle prestazioni da erogarsi a favore dell'utenza o di variazioni delle prestazioni, intervenute per circostanze obiettive, superiori al quinto del valore originario del contratto.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausola risolutiva espressa le inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione.

L'APSP non può sospendere o ritardare i servizi di cui alla presente convenzione con propria decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Comunità.

La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale dell'APSP costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione della convenzione. In tale ipotesi restano a carico dell'APSP tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 19

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di mesi 12 (dodici), dal **01/02/2020** al **31/01/2021**, salvo revoca scritta di una delle parti, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata o Interoperabilità PiTre, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data fissata per la disdetta.

Art. 20

Spese contrattuali

Il presente atto viene sottoscritto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26.04.1986, n. 131.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc..) competeranno alla parte che le eserciterà.

Art. 21

Disposizioni di carattere fiscale e antimafia

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui alla presente convenzione sono soggette al pagamento dell'IVA.

Lo stesso è inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra ente pubblico (art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972) e un'APSP (art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972).

L'APSP è obbligata all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa di cui alla normativa vigente.

Art. 22

Anticorruzione

L'APSP, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti dell'APSP nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'APSP, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del "*Codice di comportamento dei dipendenti*" approvato con deliberazione della Giunta della Comunità n. 167 di data 23 ottobre 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti*" stesso.

L'APSP dichiara che la Comunità le ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del "*Codice di comportamento dei dipendenti*" sopra richiamato, copia del *Codice* stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'APSP si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La Comunità, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti*" ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

La Comunità, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione della presente convenzione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

L'APSP si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 23

Vincoli

L'APSP riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nella presente convenzione, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.

I contraenti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

Art. 24

Domicilio

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino - P.tta Ceschi di S. Croce, 1 – 38051 Borgo Valsugana.

Art. 25

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente atto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

La presente convenzione è stata redatta in unico esemplare che viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale. Esso è conservato nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Per l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona

Il **Presidente/Direttore**

Sig./Dott.

Per la Comunità Valsugana e Tesino

Il Responsabile del Settore Socio-Assistenziale

Dott.ssa Maria Angela Zadra